

ALLEGATO IX

LIVELLI MASSIMI SPECIFICI DI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI O DEI LORO METABOLITI NEGLI ALIMENTI PER LATTANTI E NEGLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO

Denominazione chimica della sostanza	Livello massimo di residui [mg/kg]
Cadusafos 0,006	0,006
Demeton-S-metil/demeton-S-metil-solfone/oxidemeton-metile (in modo isolato o combinato, espressi in demeton-S-metil)	0,006
Etoprofos Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinil, espresso come fipronil)	0,008 0,004
Propineb/propilene tiourea (somma di propineb e propilene tiourea)	0,006

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca: «Attuazione della direttiva 1989/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111:

«Art. 9. (Disposizioni specifiche). — 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissate le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti di cui all'allegato I.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 vengono indicati, in attuazione delle direttive comunitarie, le sostanze con scopo nutrizionale da aggiungere ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare nonché i criteri di purezza e le condizioni per la loro utilizzazione.».

— Il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, reca: «Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57, reca: «Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali».

